

- competenza della Commissione in qualità di **"GUARDIANA DEI TRATTATI"**.
- In tale prospettiva, procedere comunque alla firma o all'applicazione provvisoria di un accordo commerciale suscettibile di produrre effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente, sulla biodiversità e sulla sicurezza alimentare europea, senza attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia richiesto dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 218, paragrafo 11, TFUE, **determinerebbe una violazione non solo del principio di precauzione ma anche degli obblighi di tutela preventiva imposti alle istituzioni dell'Unione dal diritto primario europeo.**

3. SULL'ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E LA RESPONSABILITÀ PER L'APPLICAZIONE PROVVISORIA.

Qualora la Corte di Giustizia dell'Unione europea dovesse accertare l'incompatibilità dell'accordo o della procedura di conclusione con i Trattati, tale pronuncia inciderebbe inevitabilmente sulla legittimità dell'intero procedimento decisionale e degli atti adottati in sua esecuzione.

- In particolare, **l'eventuale applicazione provvisoria dell'accordo nelle more del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 218, paragrafo 11, TFUE** si porrebbe in una condizione di evidente precarietà giuridica, in quanto subordinata all'esito del controllo di compatibilità richiesto dal Parlamento europeo.
- Ne deriverebbe che ogni atto di applicazione provvisoria adottato prima della pronuncia della Corte risulterebbe esposto al rischio di illegittimità derivata qualora l'accordo o la procedura di conclusione venissero successivamente dichiarati incompatibili con i Trattati.
- Tale conclusione risulta coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di conclusione degli accordi commerciali internazionali, la quale ha chiarito che *"la procedura di approvazione di tali accordi deve rispettare la ripartizione delle competenze e l'equilibrio istituzionale previsti dai Trattati"* (**v. Parere 2/15 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, già richiamato**).
- Per analogia con principi generali riconosciuti anche negli ordinamenti nazionali, l'accertamento di un vizio pregiudiziale da parte dell'organo giurisdizionale competente determina infatti la caducazione degli atti che da tale presupposto dipendono.
- In tale prospettiva, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che "l'illegittimità dell'atto presupposto si riverbera sugli atti consequenziali, determinandone l'invalidità derivata" (**Consiglio di Stato, sez. V, n. 5683/2025**).